



Regione Lombardia

Allegato A alla d.g.r. n. 738 del 3 novembre 2010

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE.....(CAAF)/ALTRO SOGGETTO....., PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO, L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA' DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE – DECIMO BANDO INDETTO CON D.G.R. N.738 DEL 3 NOVEMBRE 2010.

L'anno 2010, il giorno..... del mese di..... negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124,

TRA

La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa “Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria”, Arch. Stefano Antonini, giusto incarico conferito con d.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 ,

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale.....(di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto....., con sede legale in, via....., cod. fisc./partita IVA, nella persona del legale rappresentante, Dott..... nato a, il....., domiciliato per la carica in....., via....., giusto incarico conferito di seguito congiuntamente indicati come “le parti”;

PREMESSO CHE:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 “*Politiche regionali per la famiglia*” e s.m.i., all’art. 3 prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;

2. con d.g.r. n. 738 del 3 novembre 2010 “*Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (Art. 3 l.r. 23/1999). Decimo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative*” anche per l’anno 2010 è stato indetto il bando attuativo, denominato Decimo bando, delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
3. la Regione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni previste dal Decimo bando può stipulare, ai sensi del co.10 dell’art. 3 della l.r. 23/1999, convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;
4. tra i requisiti richiesti ai soggetti che intendono beneficiare dell’agevolazione in oggetto rientra anche il possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con la d.g.r. n...738/2010;
5. il d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i., oltre a definire criteri e modalità di determinazione dell’ISEE, individua puntualmente i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti tale indicatore, determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall’interessato/richiedente l’agevolazione;
6. la d.g.r. n.738/2010 individua tra i soggetti di cui al precedente punto 5, i CAAF come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;
7. l’Allegato A, approvato con d.g.r. n. 738//2010, della quale è parte integrante e sostanziale, contiene lo schema di convenzione, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all’espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;
8. la d.g.r. n. 738/2010 ha previsto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l’importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa;
9. il presente atto è redatto del tutto conformemente allo schema di convenzione approvato con d.g.r. 738./2010, come contemplato all’Allegato A del medesimo provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione del Decimo bando di cui alle premesse del presente atto, mediante l'attuazione delle seguenti attività:
 - a) raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
 - b) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione.
 - c) integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per il Decimo bando.

Art. 3
(Qualifica di Incaricato di pubblico servizio)

1. Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

Art. 4
(Compiti del CAAF/altro soggetto)

1. Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere i seguenti obblighi e servizi:
 - a) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione con riferimento al Decimo bando;
 - b) imputazione dei dati, con modalità on-line o batch, rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto e stampa della domanda compilata contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente, vistata dal CAAF/altro soggetto;
 - c) predisposizione, per modalità trasmissione dati batch, del file contenente i dati rilevati compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
 - d) controllo, verifica, convalida e trasmissione alla Regione con modalità batch del file XML, con applicativo software fornito dalla Regione;
 - e) verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
 - f) modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. d);
 - g) conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, della domanda sottoscritta con allegata DSU contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE;
 - h) inoltro della documentazione indicata alla precedente lett. g) a richiesta della Regione.

Art. 5
(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a:
 - a) informare i cittadini circa le modalità di presentazione della domanda per fruire dell'agevolazione prevista dal Decimo bando;

- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF/altro soggetto disponibili per la ricezione della documentazione di cui al precedente punto a);
- c) fornire al CAAF/altro soggetto:
 - c.1) i provvedimenti inerenti l'attuazione del Decimo bando, ai fini della compilazione della domanda e della determinazione dell'indicatore ISEE;
 - c.2) le modalità di trasmissione dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
 - c.3) il software per il controllo dei dati, su file in formato XML, da trasmettere con modalità batch;
- d) predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- e) mettere a disposizione del CAAF/altro soggetto il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- f) garantire ai CAAF/altro soggetto la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- g) fornire se richiesto, a ciascun CAAF/altro soggetto, a chiusura del bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il CAAF/ altro soggetto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla Regione.
 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.
 Responsabile del trattamento è il CAAF/altro soggetto nella persona di.....
 Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa .
2. Il CAAF/altro soggetto:
 - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonchè a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
 - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - e) si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinchè quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - f) si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
 - g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - h) consente l'accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 7

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione – Inoltro dati integrativi)

1. Il richiedente, deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda non prima del ed entro il salvo diversa disposizione della Regione.
- a) Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione in duplice copia, una delle quali è custodita per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra consegnata debitamente vistata al dichiarante o a suo delegato.
- b) Il CAAF/altro soggetto, tramite la procedura informatica, deve tempestivamente trasmettere i dati forniti dai richiedenti a integrazione della domanda. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti entro il 30 giugno 2011 e fornirli al CAAF/altro soggetto entro il 10 luglio 2011. Il CAAF/altro soggetto deve trasmettere alla Regione tutti i dati/requisiti entro e non oltre il 20 luglio 2011 .

Art. 8

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF può operare sul territorio della Regione Lombardia anche tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 10.
2. Resta inteso che quanto posto in essere per conto del CAAF dai soggetti di cui al citato art. 11 del d.m. n. 164/1999 non esclude la responsabilità del CAAF per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi della presente atto, con particolare riferimento a quanto espresso al precedente art. 2.

Art. 9

(Responsabilità e copertura dei danni)

1. Il CAAF/altro soggetto si fa carico dei danni che, per fatto proprio o dei propri operatori, la Regione o soggetti terzi abbiano a patire, ivi compreso l'inoltro fuori termine delle domande alla Regione.
2. A copertura dei possibili danni indicati al precedente co.1 il CAAF/altro soggetto stipula apposita polizza assicurativa.
3. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata è esclusivamente del dichiarante.
4. Il CAAF/altro soggetto deve concludere obblighi e adempimenti assunti con la presente convenzione entro i termini ivi previsti, da intendersi come perentori, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 10

(Compensi)

1. Il CAAF/altro soggetto, qualora intenda richiedere un corrispettivo per il servizio che svolgerà a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, si impegna a contenere nell'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa il costo delle seguenti prestazioni richieste dal cittadino:
 - a) accoglimento della domanda registrata e sottoscritta;

- b) modifica nel periodo di apertura del bando della domanda già presentata, registrata e sottoscritta;
 - c) verifica preliminare del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione;
 - d) conferma dei requisiti richiesti dal Decimo bando.
2. Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.
 3. Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF/altro soggetto.

Art. 11
(Durata)

1. La presente convenzione resta in vigore fino all'espletamento di ogni attività ed obbligo in essa prevista.

Art 12
(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/altro soggetto, salvo diversa previsione di legge.

Art. 13
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Allegati:

- D.g.r. del 26 maggio 2010, n. 48 , di conferimento incarico all'Arch. Stefano Antonini;
- Attodi conferito incarico al Dott.....;
- Copia del Decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 e relativo Allegato.

Per la Regione Lombardia
Il Dirigente pro tempore

.....

Per il CAAF
Il Legale rappresentante

.....